

Roma, 21 febbraio 2020

Prot. n. 889/2020/F/gp

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC - e-mail

**Oggetto: Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in
medicina veterinaria – Entrata in vigore**

Gentili Presidenti,

facendo seguito alle comunicazioni già intercorse in argomento, desidero informarVi che - in data odierna - è entrato in vigore il *“Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria”*¹ (di seguito solo *“Regolamento”*) deliberato dal Comitato Centrale della FNOVI nella seduta del 26 ottobre 2019 ed approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 novembre 2019.

Lo scorso 20 febbraio si è infatti concluso l'iter procedurale (avviato con Prot. n. 4528/2019/F/mgt del 20 novembre 2019) di cui all'art. 35, comma 3, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 senza che il Ministero della Salute rilevasse nel documento trasmesso vizi di legittimità.

Mi rivolgo pertanto alla Vostra collaborazione ed operatività affinché l'entrata in vigore del *“Regolamento”* e del conseguente sistema di *“Sviluppo Professionale Continuo (SPC)”* (di seguito solo *“Sistema SPC”*) sia circostanza nota a tutti i medici veterinari iscritti agli Albi professionali.

¹ Il *“Regolamento”* nonché la Delibera regolamentare adottata dal Comitato Centrale della Federazione per la valutazione delle istanze presentate da 'erogatori di formazione' diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1, lett. a) del *“Regolamento”* (in allegato) sono altresì consultabili sul portale FNOVI (vedi: <http://www.fnovi.it/fnovi/chi-siamo>).

Ciò detto, confidando di poter contribuire ad un approccio alle nuove regole del “Sistema SPC” conforme su tutto il territorio nazionale, integro la presente comunicazione con un riepilogo dello sviluppo operativo ed interpretativo imputabile alla Federazione a proposito dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria, confidando di poter così rispondere anche alle numerose domande che nelle scorse settimane hanno raggiunto gli Uffici della Federazione, all’indomani della delibera con la quale la Commissione Nazionale ECM ha concesso un anno di tempo in più fino (fino al 31 dicembre 2020) per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019.

I DESTINATARI DEL SISTEMA ECM

Pur riconoscendo una infelice declinazione della previsione di cui all’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502/1992², dove non è di immediata lettura se con le parole “strutture sanitarie private” si intenda ricomprendere anche gli studi professionali, oppure strutture che assumano un certo grado di organizzazione nel contesto sanitario, appare utile partire dalla premessa che l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina non sorge in funzione del regime professionale nel quale si opera (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello *status* di professionista sanitario.

Nell’Accordo Stato-Regioni-Province dell’1 Agosto 2007, l’allegato dedicato al ‘Riordino del sistema di Formazione continua in medicina’, parla esplicitamente dei liberi professionisti come destinatari anch’essi del sistema ECM *“Destinatari della formazione continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i liberi professionisti”*; contenuti poi sostanzialmente ribaditi dall’Accordo Stato-Regioni-Province del 5 novembre 2009. L’allegato dedicato a “La formazione continua nel settore Salute” dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 indica quali destinatari dell’obbligo ECM *“tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati: il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva ed assolve all’obbligo formativo ponendo in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ECM”* (vedi art. 25 – Obbligo formativo).

Successivamente il D.P.R 137/2012, art 7, conferma l’obbligo di formazione continua per ogni contesto professionale. Il legislatore con D.L. 138/2011 (convertito in Legge con modificazione L. 148/2011), e successivo regolamento di cui all’art. 7 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, ha introdotto l’obbligo di formazione continua in capo a ogni professionista, anche al di fuori del contesto del SSN.

La legge di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3) ha poi posto in capo agli Ordini ed alle relative Federazioni Nazionali il potere di agire, in concorso con le autorità locali e centrali, *“nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo*

² DECRETO LEGISLATIVO 30dicembre1992, n. 502 - *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* – “Art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua) – 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”. (omissis)

professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero".

Tutto ciò senza dimenticare la previsione deontologica di cui all'art. 10 – Doveri di aggiornamento professionale.

L'IMPEGNO E LE INIZIATIVE DELLA FNOVI

In occasione del Consiglio Nazionale di Firenze (novembre 2010) la Federazione licenzia una dichiarazione con la quale:

- ribadito che il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) oggettiva la misurazione della formazione continua, ma non è sinonimo di aggiornamento professionale, in quanto di quest'ultimo non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili ed esistenti;

- confermato, anche in coerenza con il Codice Deontologico, l'obbligo di aggiornamento quale strumento per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali necessarie per assicurare efficacia, appropriatezza e sicurezza degli atti professionali di tutti i medici veterinari;

dichiara che i medici veterinari liberi professionisti non saranno considerati vincolati agli adempimenti posti in capo ad essi dal sistema ECM, *"fino alla definizione di precise garanzie normative ed all'individuazione di agevolazioni sui costi sopportati"* (detraibilità fiscale degli oneri relativi alla formazione). In attesa che si realizzino le descritte condizioni, il medico veterinario libero professionista dovrà comunque, quando richiesto dall'Ordine ed in tutti i casi di interesse disciplinare dove vengono ipotizzate condizioni di *malpractice*, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento, che dovranno essere coerenti con il proprio profilo professionale.

Il 22 febbraio 2011 viene sottoscritto l'atto costitutivo del Consorzio "FNOVIconServizi". Il cambio di denominazione a "ProfConServizi-Servizi per le Professioni" verrà deliberato dai consorziati in occasione del Consiglio Nazionale del novembre 2014. Si assiste alla nascita di un soggetto che agisce immediatamente nel sistema con un accreditamento prima provvisorio e poi standard. Il Consorzio diventa un 'provider' che mette a disposizione dei medici veterinari, anche attraverso gli Ordini, formazione accreditata nel sistema ECM (sia residenziale che FAD tramite piattaforma e-learning) e del tutto gratuita.

Il sistema ECM continua però a registrare una scarsa disponibilità di formazione accreditata destinata ai medici veterinari liberi professionisti, e questa circostanza viene vissuta come impedimento all'assolvimento degli obblighi previsti dal sistema. In occasione del Consiglio Nazionale di Giardini Naxos (ME) (aprile 2017) la Federazione preso atto che:

- agli Ordini provinciali compete il rilascio della certificazione dei crediti ECM nonché la potestà disciplinare sulla condotta professionale degli iscritti;

- ed alla FNOVI compete la regolamentazione degli obblighi di formazione professionale permanente;

invita l'Assemblea a deliberare che *"1. ai fini dell'assolvimento del dovere di aggiornamento permanente previsto dalla Legge e dal Codice deontologico, il medico veterinario sarà tenuto - quando motivatamente richiesto dall'Ordine ed in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale - a documentare compiutamente l'attività di aggiornamento svolta; 2. il conseguimento dei crediti ECM è da ritenersi uno degli strumenti mediante i quali il Medico Veterinario potrà concorrere a documentare, nelle circostanze di cui al punto 1, la propria*

attività di aggiornamento professionale; 3. ai soli fini deontologici ed eventualmente disciplinari, l'aggiornamento professionale non accreditato nel sistema ECM, attestato, dovrà risultare coerente con il profilo professionale del medico veterinario e concorrere a delineare una condotta improntata alla continuità di svolgimento delle attività di aggiornamento”.

IL SISTEMA SPC

La Federazione ha già in diverse occasioni esposto che il “Regolamento” che oggi entra in vigore origina dal rilievo già espresso in passato che l’attuale offerta formativa accreditata nel sistema ECM risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi e non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili. Con l’intento di rispondere all’esigenza di valutare la rilevanza, sotto il profilo disciplinare, della condotta degli iscritti che nel loro percorso di aggiornamento professionale si rivolgano anche ad una valida offerta formativa, non accreditata nel sistema ECM ma, probabilmente, più coerente ai loro profili professionali nonché ambiti di azione, la Federazione con questo “Regolamento” ha introdotto i criteri per una valorizzazione e oggettiva misurazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria in una accezione omnicomprensiva.

L’obiettivo è quello di riconoscere tutta l’attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM, riconducendola al “Sistema SPC” che riconosce quali ‘erogatori di formazione’ la stessa FNOVI, gli Ordini territoriali dei medici veterinari, le Federazioni regionali degli Ordini laddove costituite, il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli IZZSS, l’ISS, le Società scientifiche che già operano nel sistema ECM, le Società presenti nell’Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Gli ‘erogatori di formazione’ non ricompresi nella presente elencazione, potranno rivolgere espressa istanza alla FNOVI dimostrando di disporre di rigore scientifico, di comprovata competenza professionale, di affidabilità e solidità organizzativa.

Nella valutazione della rilevanza deontologica dell’aggiornamento professionale degli iscritti - di competenza degli Ordini provinciali - ai crediti acquisiti con il Sistema ECM si potranno sommare i crediti derivanti da attività riconducibili al “Sistema SPC”. Il rilascio della certificazione relativa al proprio status formativo (comprensiva sia dei crediti acquisiti con il sistema ECM che di quelli riconosciuti dal sistema SPC), su richiesta dell’iscritto, competerà agli Ordini provinciali.

Il nuovo “Regolamento” lascia impregiudicata la legislazione vigente in materia di ECM, ma interviene nel valorizzare l’aggiornamento declinabile in tutte le sue forme ed erogazioni possibili e in tutti i settori disciplinari e specialistici. Il Regolamento riconosce, valorizza, misura e tesauroizza tutte le forme di aggiornamento, compresa la valorizzazione presso terzi del proprio status formativo. I medici veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento SPC + ECM attraverso un portfolio informatizzato dal quale potrà anche risultare la coerenza fra l’esercizio professionale (settore, disciplina, ambito specialistico, ecc.) e il relativo ambito aggiornamento.


Il sistema fin qui descritto necessita della costruzione di un sistema informatizzato di acquisizione, archiviazione e gestione dell’attività riconducibile al “Sistema SPC” svolta sia dagli ‘erogatori di formazione’ che dagli stessi medici veterinari. I primi avranno a disposizione un sistema per riversare i dati degli eventi formativi non accreditati nel sistema ECM che andranno automaticamente ad implementare un “portfolio formativo” nella sezione

“profilo professionale” del portale istituzionale FNOVI. I secondi troveranno gli strumenti per inserire, modificare e consultare le informazioni nella sezione dedicata all’interno del portale grazie ad una operatività che è - al momento - ancora in fase di costruzione, ma che diventerà fruibile nel giro di due mesi.

Nella consapevolezza che quanto innanzi riferito potrebbe non risultare esaustivo delle esigenze informative degli iscritti, rinviando a future comunicazioni ogni informazione di carattere strettamente tecnico si rendesse necessaria, restiamo a disposizione per intervenire per chiarimenti in argomento.

Ringraziando per l’attenzione, riservando di tornare in argomento appena si renderà necessario, resto a disposizione per quanto altro possa occorrere e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)



Allegati: Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria;
Delibera regolamentare adottata dal Comitato Centrale della Federazione in data 11 gennaio 2020